REGOLAMENTO

MERCATO ULTRAMENSILE DI NATALE

INDICE

			051150	–
CAPO	, ,	NUKIVIA	GENER/	\LE

Articolo 1 – Regolamentazione del commercio su area pubblica.

CAPO II IL MERCATO A CADENZA ULTRAMENSILE

CARATTERISTICHE DEL MERCATO

Articolo 2 – Il mercato di Natale oggetto del presente Regolamento

Articolo 3 - Orari di mercato

Articolo 4 – Domanda di partecipazione e soggetti ammessi

Articolo 5 - Prodotti ammessi

Articolo 6 - Aree di riserva

MODALITÀ' DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Articolo 7 – Accesso degli operatori al mercato

Articolo 8 – Regole per la circolazione pedonale nel mercato

Articolo 9 – Regole per la circolazione veicolare nel mercato

Articolo 10 – Criteri di assegnazione dei posteggi

Articolo 11 - Assegnazione dei posteggi vacanti.

Articolo 12 – Mancata partecipazione.

Articolo 13 - Scambio di posteggio.

Articolo 14 – Indisponibilità di posteggio.

Articolo 15 – Obblighi dei venditori.

Articolo 16 – Sostituzione del soggetto autorizzato.

CAPO III VENDITA E VENDITORI OCCASIONALI.

Articolo 17 – Definizioni.

Articolo 18 – Tesserino unico Regionale.

Articolo 19 - Elenco dei beni posti in vendita.

Articolo 20 – Adempimenti.

Articolo 21 – Tempistiche previste dal presente regolamento comunale.

Articolo 22 - Sanzioni.

Articolo 23 – Trasmissione dati alla Regione.

CAPO I

NORMA GENERALE

Articolo 1 - Regolamentazione del commercio su area pubblica.

1.1 Con il presente atto, emanato nel rispetto del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e s.m.i., della L.R. 12 novembre 1999 n. 28 e s.m.i., e della D.G.R. n.32-2642 del 2 aprile 2001 e s.m.i., il Comune di Fiano intende regolamentare il sistema della vendita su area pubblica e in particolare la vendita effettuata nel mercato ultra mensile di NATALE.

CAPO II

IL MERCATO A CADENZA ULTRAMENSILE

CARATTERISTICHE DEL MERCATO

Articolo 2 - Il mercato di Natale oggetto del presente Regolamento.

2.1 Il mercato di Natale di Fiano, che si svolge con cadenza annuale, configurabile come mercato ad iniziativa comunale, individuato e gestito direttamente dal Comune di Fiano – da ora in poi denominato "mercato", presenta la seguente configurazione:

AREA SVOLGIMENTO	MESE	Posteggi Numero	Assegnazione	MERCEOLOGIA
Piazza Ottavio Borla e Via Ottavio Borla	Dicembre	40	Temporanea e/o in Concessione	Articoli collegati al Natale

- 2.2 I posteggi, secondo la planimetria allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, risultano così suddivisi:
 - 21 riservati a operatori commerciali, di cui 6 agli operatori agricoli;
 - 19 posteggi riservati a soggetti ammessi secondo il dettaglio previsto all'articolo 4, comma 4.2, lettere c), d), e), f), g), h).

Ad ogni operatore verrà concesso un solo posteggio.

- 2.3 I posteggi avranno un metraggio non superiore a (mt. 3 di fronte e mt. 2 di profondità) mq. 6.
- 2.4 Il giorno di svolgimento del mercato viene definito di anno in anno con Deliberazione di Giunta Comunale.
- 2.5 La soppressione, lo spostamento o le modifiche al mercato oggetto del presente regolamento, sono definiti esclusivamente con analogo provvedimento consiliare.

Articolo 3 - Orari di mercato

- 3.1 L'orario del mercato è stabilito è fissato secondo le seguenti regole orarie:
- a) orario di inizio della vendita: dalle ore 8,00;
- b) orario di cessazione della vendita: alle ore 20,00;
- c) orario di sgombero dell'area di mercato: lo sgombero totale dell'area mercatale dovrà essere completato entro e non oltre le ore 21,00.
- 3.2 A nessun operatore è consentito salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità abbandonare anticipatamente il mercato prima delle ore 18.00;
- 3.3 Il posizionamento del banco nell'ora pomeridiana, dovrà avvenire entro e non oltre le ore 14.00.

3.4 Agli operatori e ai loro collaboratori è consentita la permanenza nei posteggi due ore prima dell'apertura e un'ora dopo la chiusura serale.

Articolo 4 – Domanda di partecipazione e soggetti ammessi

4.1 Per ottenere l'assegnazione di un posteggio sull'area del mercato, è necessario essere in possesso di autorizzazione al commercio su area pubblica di tipo A o B per gli operatori del settore, di comunicazione di inizio attività per gli operatori agricoli, ed essere titolari di concessione, rilasciata a seguito di bando pubblico, ovvero dell'autorizzazione temporanea alla vendita per i rimanenti soggetti ammessi, ad eccezione degli operatori di cui al comma 4.2 lettere e), f), g), h). Le domande di partecipazione alla manifestazione, ovvero le manifestazioni di interesse per i soggetti

Le domande di partecipazione alla manifestazione, ovvero le manifestazioni di interesse per i soggetti di cui al comma 4.2 lettera e), non potranno contenere né riserve né condizioni di sorta e dovranno pervenire su appositi moduli al Comune di Fiano - Ufficio Commercio - Piazza XXV Aprile nr. 1 - 10070 Fiano (TO) Tel 011 / 9254302 int.6 - Fax 011/9254966 entro e non oltre 15 giorni prima dello svolgimento del mercato, complete in ogni loro parte a pena di nullità, e, dal momento della loro presentazione, saranno irrevocabili e vincolanti per i presentatori. Oltre tale termine, le richieste saranno prese in considerazione solo compatibilmente alla disponibilità di spazi.

- 4.2 I soggetti ammessi sul mercato sono:
- a) Operatori muniti di autorizzazione al commercio su area pubblica che esercitano l'attività di vendita di prodotti alimentari e non alimentari collegati al NATALE;
- b) Operatori agricoli;
- c) Artigiani regolarmente iscritti all'albo C.C.I.A.A. delle Imprese Artigiane;
- d) Titolari esercizi di vendita in sede fissa;
- e) Operatori non professionali, persone fisiche che svolgono la produzione e la vendita in modo saltuario e occasionale di oggetti e prodotti relativi alle tipologie merceologiche sotto indicate, o operatori professionali in qualità di privati e non come impresa, purché non vendano beni oggetto della propria attività professionale;
- f) Operatori che vendono o espongono per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico, secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera h) del D.Lqs. 114/1998;
- g) Operatori che svolgono attività di vendita nell'ambito di progetti comunali finalizzati al contrasto della povertà e all'esclusione sociale.
- h) Operatori del terzo settore, degli Enti Religiosi ed Istituti scolastici che, in conformità all'atto costitutivo svolgano attività di beneficenza ed autofinanziamento, nonché le Associazioni locali, per finalità promozionali e di divulgazione delle proprie attività sociali.
- 4.4 I dati forniti dall'operatore saranno trattati ai sensi della vigente disciplina sulla privacy. Sottoscrivendo la richiesta di ammissione alla partecipazione del mercato natalizio, l'operatore autorizza il Comune di Fiano Ufficio Commercio ad utilizzare i dati forniti per operazioni di natura amministrativa, statistica, promozionale e di marketing.

Articolo 5 - Prodotti ammessi

- 5.1 La tipologia della merce posta in vendita deve rispettare lo spirito del Mercatino di Natale. I prodotti ammessi, a titolo meramente esemplificativo, sono i seguenti:
- a) Presepi, figure ed accessori, addobbi per l'albero di Natale;
- b) Giocattoli in legno e stoffa;
- c) Candele ed altri oggetti in cera;
- d) Prodotti dell'artigianato artistico, in cartapesta, legno, vetro, metallo, paglia, cuoio, tessuti;
- e) Sculture di pasta sale;
- f) Ceramica, terracotta, minerali, pietre dure;
- g) Articoli vari da regalo e sculture in legno;
- h) Stampe, quadri, libri natalizi, carta da regalo;
- i) Ricami, pizzi, merletti;
- j) Articoli natalizi provenienti da altre regioni e/o Paesi;
- k) Alberi di natale e piantine da giardino;
- I) Decoupage;
- m) Articoli in ferro battuto;
- n) Quadri, cornici, opere di pittura, scultura, grafica;
- o) Confezioni e composizioni natalizie di fiori freschi e secchi;

- 5.2 Sono incluse le merceologie del settore alimentare locale, quali prodotti preconfezionati e sigillati tipici del Piemonte, miele, frutta secca, formaggi, noci, castagne, insaccati, dolci tipici, panettoni, croccanti, e prodotti del commercio equo e solidale. Sono altresì inclusi vini, spumanti e liquori di gradazione alcolica inferiore a 21°.
- 5.3 Non è ammessa la presenza di:
- a) Fuochi d'artificio, armi da fuoco e da taglio, munizioni.
- b) Merci che risultassero offensive al pubblico decoro.
- c) Sono esclusi oggetti usati e riciclati da sgombero scantinati e soffitte, non decorosi.

Articolo 6 - Aree di riserva.

6.1 Le aree di riserva da utilizzare in caso di impossibile utilizzo totale o parziale di quelle indicate come aree primarie saranno individuate di volta in volta secondo le esigenze verificate in quella circostanza.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Articolo 7 - Accesso degli operatori al mercato.

- 7.1 L'accesso alle aree di mercato è consentito agli operatori assegnatari di posto mercato esclusivamente nell'orario fissato dal precedente articolo 3.
- 7.2 I banchi e le attrezzature devono essere collocati all'interno del posteggio assegnato nello spazio risultante dalla planimetria del mercato.

Articolo 8 - Regole per la circolazione pedonale nel mercato.

8.1 Non esiste regolazione della circolazione pedonale nel mercato. La stessa è lasciata alla discrezionalità del consumatore.

Articolo 9 - Regole per la circolazione veicolare nel mercato.

9.1 È vietata la circolazione ed il posteggio degli automezzi se non facenti parte indispensabile dell'attività all'interno delle aree adibite a sede di mercato. I mezzi non autorizzati verranno sanzionati a cura della Polizia Locale.

Articolo 10 - Criteri di assegnazione dei posteggi

- 10.1 L'assegnazione dello spazio espositivo (posteggio), per gli operatori di cui all'art. 4, comma 4.2, lettere a) e b) viene effettuata mediante rilascio di concessione a seguito di bando pubblico, mentre per gli operatori di cui all'art. 4, comma 4.2, lettere c), d), e), f), g) ed h), viene effettuata dal Settore Attività Produttive e Vigilanza, Ufficio Commercio, tenuto conto dell'interesse generale della manifestazione e dello spazio risultante dalla planimetria allegata.
- 10.2 I posteggi verranno assegnati in base ai seguenti criteri:

Per gli Operatori muniti di autorizzazione al commercio su area pubblica e per operatori agricoli, fino all'emanazione del bando pubblico per l'assegnazione in concessione:

- maggior numero di presenze cumulate nelle edizioni precedenti;
- data di inizio attività, così come risultante dalla visura del registro delle imprese;
- maggior percentuale di prodotti natalizi dichiarati all'interno della richiesta di partecipazione al mercato natalizio.

Per tutte le altre categorie di Operatori:

• maggior numero di presenze cumulate nelle edizioni precedenti del mercatino;

- in subordine, a parità di numero di presenze, ordine cronologico di presentazione della richiesta di partecipazione.
- 10.3 Considerate le finalità promozionali del mercato, legate alla valorizzazione del territorio e delle attività commerciali del centro storico, l'assegnazione comporta l'esonero dal pagamento della Tassa di Occupazione Suolo Pubblico dell'area occupata e la spesa derivante dall'eventuale allacciamento all'Energia Elettrica.

Articolo 11 - Assegnazione dei posteggi vacanti.

11.1 E' prevista l'assegnazione dei posteggi non occupati entro l'orario di inizio vendita dagli operatori di cui all'art. 4, comma 4.2, lett. a) e b).

Articolo 12 - Mancata partecipazione.

12.1 Qualora il richiedente non possa partecipare alla manifestazione per legittima e comprovata impossibilità, è tenuto ad informare l'Ufficio Commercio con comunicazione scritta, anche via fax o posta elettronica, allegando documento d'identità, almeno 5 giorni prima dalla data di inizio della manifestazione.

Articolo 13 - Scambio di posteggio.

13.1 Non è in alcun modo consentito lo scambio di posteggio tra operatori assegnatari di posteggio sul mercato.

Articolo 14 - Indisponibilità di posteggio.

14.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'operatore commerciale, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale o utilizzando le aree di riserva di cui all'articolo 6 del presente Regolamento oppure individuando la migliore soluzione tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile.

Articolo 15 - Obblighi dei venditori.

15.1 Gli operatori devono:

- Gli operatori e i loro collaboratori possono vendere ed esporre i prodotti utilizzando esclusivamente gli appositi gazebi e plance, ma non sarà consentito mantenere durante la manifestazione i veicoli a motore, che potranno solo essere utilizzati per il carico e lo scarico delle merci.
- Attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale incaricato.
- Indicare e mantenere in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico dei prodotti esposti mediante l'uso di cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
- Garantire la corretta informazione del consumatore per il caso di vendita di prodotti usati, con esposizione di cartello ben visibile.
- Esibire autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio Commercio o ogni altra documentazione prevista da specifiche disposizioni di Legge ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
- Tenere pulito lo spazio da loro occupato. Al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti, di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività dopo avere ridotto al minimo il volume negli appositi contenitori.
- E' vietato l'utilizzo di qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni.
- Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.
- Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
- Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, potranno sporgere non più di 50 cm. dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocati ad una altezza dal suolo idonea a garantire il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso.

• Gli operatori partecipanti al Mercato natalizio sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalle specifiche norme disciplinanti lo svolgimento della loro attività, anche in materia fiscale e previdenziale.

Articolo 16 - Sostituzione del soggetto autorizzato.

16.1 È consentita la sostituzione degli operatori del mercato, ad eccezione dei soggetti indicati dall'art. 4, comma 4.2, lett. e), solo nel caso in cui a sostituire siano i coadiuvanti o i dipendenti, e solo a condizione che gli stessi, nel corso dell'attività di vendita, siano muniti dell'attrezzatura di vendita e fiscale e del veicolo del titolare stesso.

CAPO III

VENDITA E VENDITORI OCCASIONALI.

Il presente capo disciplina l'attività di vendita occasionale dei mercatini, ai sensi del CAPO V bis (vendite occasionali su area pubblica) della L.R. 28/1999 e s.m.i., introdotto dalla L.R. 16/2017 e dalla D.G.R. 11 maggio 2018, n. 12/6830 "Art. 11 quinquies, comma 3 della L.R. 28/1999 s.m.i.. Criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia".

Articolo 17 - Definizioni.

VENDITORI OCCASIONALI: (hobbisti) sono i soggetti, persone fisiche, richiamati dall'art 4, comma 4.2, lett. e) del presente regolamento, così come individuati dall'art.11 *bis* della L.R. 28/1999 s.m.i., in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 s.m.i., che esercitano nei mercatini l'attività di vendita:

- di beni appartenenti al settore merceologico non alimentare;
- di valore non superiore a euro centocinquanta ciascuno;
- rientranti nella propria sfera personale, o collezionati o realizzati mediante la propria abilità;

Per "beni propri" si intende:

- a) beni usati, di proprietà, legalmente acquisita nelle forme previste dall'ordinamento civile, e come tali entrati a far parte della propria sfera personale.
- b) beni realizzati dagli operatori mediante la propria abilità, trattandosi, nella sostanza, di attività artigianale svolta in forma non professionale e quindi senza iscrizione all'albo artigiani. Tali beni sono normalmente piccoli oggetti quali bigiotteria, capi di abbigliamento e accessori, realizzazioni figurative, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie e oggetti vari, découpage in genere, assemblati anche in loco.

Articolo 18 - Tesserino unico Regionale.

Il venditore occasionale esercita l'attività di vendita nei mercatini in ambito regionale per un numero di giornate non superiori a 18 nel corso dell'anno, richiedendo a tal fine il rilascio del Tesserino Unico Regionale avente validità di 12 mesi a partire dal rilascio, ai sensi della D.D. 255 del 15/06/2018, con la quale è stata adottata la modulistica tipo, in attuazione della legislazione Regionale, al:

a) Comune di residenza qualora trattasi di soggetto residente in Regione Piemonte;

il Comune di nuova residenza non ne potrà rilasciare un altro.

- b) Comune dove si svolge il primo mercatino a cui il soggetto intende partecipare, se proveniente da altra Regione.
- c) La domanda è soggetta a bollo e deve contenere i dati essenziali indicati nella modulistica tipo adottata dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n. 255 del 15/06/2018.
- Il venditore occasionale deve esporre in modo ben visibile il tesserino al pubblico e agli organi di vigilanza per il controllo.

Il tesserino del venditore occasionale è vidimato, mediante apposizione di timbro recante data e firma, dal Comune nel quale si svolge l'attività di vendita occasionale, per ogni singola partecipazione al mercatino, secondo le tempistiche previste dall'articolo 20 del presente regolamento comunale. A seguito della comunicazione del cambio di residenza del venditore occasionale, in possesso del tesserino in corso di validità, il Comune di rilascio annota sullo stesso la variazione di residenza e ne dà comunicazione al Comune di nuova residenza. Per tutta la durata del tesserino in corso di validità,

In caso di deterioramento, furto o smarrimento del tesserino, il Comune, dopo aver acquisito la domanda di rilascio del duplicato, rilascia lo stesso, dopo aver verificato sulla banca dati regionale il numero delle partecipazioni già effettuate alla data della domanda. Il duplicato dovrà riportare la medesima numerazione e la medesima scadenza indicate nel primo tesserino e lo stesso numero di spazi residui per la vidimazione.

Articolo 19 - Elenco dei beni posti in vendita.

Per ogni singola partecipazione al mercatino, il venditore occasionale dovrà predisporre un elenco dei beni posti in vendita, suddivisi per categoria e numerati. La numerazione può essere effettuata unitariamente per una pluralità di beni omogenei.

L'elenco dei beni posti in vendita è timbrato, datato e firmato, dal Comune nel quale si svolge l'attività di vendita occasionale, per ogni singola partecipazione al mercatino, secondo la tempistica prevista dall'art. 21 del presente regolamento.

Non è possibile porre in vendita beni non presenti nell'elenco.

L'elenco può anche contenere beni che non saranno posti in vendita il giorno del mercatino.

Articolo 20 - Adempimenti.

Ai venditori occasionali è fatto obbligo di essere **personalmente presenti** nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercatino. **Essi non possono farsi sostituire da parte di altri soggetti.**

L'elenco dei beni posti in vendita deve essere conservato dal venditore, unitamente alla copia della domanda di rilascio del tesserino, contenente l'autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità e la dichiarazione che attesta la condizione di venditore occasionale, di non avere altri tesserini, che non sono stati emessi provvedimenti di revoca a proprio carico. Tale documentazione deve essere esibita agli organi di vigilanza in caso di controllo.

I venditori occasionali devono esporre il prezzo dei beni posti in vendita, mediante apposito cartellino ben visibile ai visitatori e agli organi di vigilanza.

Il prezzo dei beni posti in vendita può essere esposto unitariamente per una pluralità di beni omogenei.

L'esercizio dell'attività di vendita occasionale si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitare, fiscali e contributive.

Articolo 21 - Tempistiche previste dal presente regolamento comunale.

- 1. La manifestazione di interesse è da presentarsi entro e non oltre 15 giorni prima dello svolgimento del mercato.
- 2. L'ammissione o l'esclusione saranno comunicate entro e non oltre 5 giorni prima dello svolgimento.
- 3. La vidimazione dell'elenco dei beni posti in vendita sarà effettuata il giorno stesso del mercato.
- 4. La vidimazione del tesserino sarà effettuata anch'essa il giorno stesso del mercato.

Articolo 22 - Sanzioni.

Il Comune ritira il tesserino in caso di accertata violazione delle prescrizioni di cui all'art. 11 ter della L.R. 28/1999 s.m.i., secondo quanto previsto dall'art. 11 quater della medesima legge.

Il Comune che accerta la violazione provvede al ritiro del tesserino. Qualora la violazione sia stata accertata da un Comune diverso da quello di rilascio del tesserino, lo stesso ne dà notizia al Comune di rilascio, ai fini della revoca.

A seguito del ritiro del tesserino, al venditore occasionale è impedita la partecipazione ai mercatini sull'intero territorio regionale, per la durata di un triennio a decorrere dall'accertamento della violazione. Il Comune di rilascio del tesserino nell'atto di revoca indica il termine di decorrenza del triennio.

In caso di deterioramento, furto o smarrimento del tesserino, il Comune, dopo aver acquisito la domanda di rilascio del duplicato, rilascia lo stesso, dopo aver verificato sulla banca dati regionale il

numero delle partecipazioni già effettuate alla data della domanda. Il duplicato dovrà riportare la medesima numerazione e la medesima scadenza indicate nel primo tesserino e lo stesso numero di spazi residui per la vidimazione.

Articolo 23 - Trasmissione dati alla Regione.

Il Comune invia alla Regione Direzione Regionale competente in materia di commercio, i dati necessari al monitoraggio e al controllo in sede regionale, sul mercatino e sulla partecipazione dei venditori occasionali, secondo quanto previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. 267 del 21/06/2018.